



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Ragusa

Proc.nn. 2092/2018 +  
2094/2018 R.G.

Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo  
ha emesso la seguente

Arbitrato in Italia





SENTENZA

nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, promossa

DA

**COMUNE DI VITTORIA** (cod. fisc.: 82000830883), in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso, per procura in calce all'opposizione e giusta *deliberazione della G.M. n. 246 dell'11 maggio 2018*, dall'Avv. Monica Lo Piccolo, ed elettivamente domiciliato in Vittoria, via Bixio n. 34, presso l'ufficio dell'Avvocatura

OPPONENTE

CONTRO

**Rizza Giovanni**, nato a Ragusa (RG) il 07.02.1954 (C.F.: RZZGNN54B07H163T – P. Iva 00747740884), rappresentato e difeso per mandato in calce al decreto ingiuntivo n. 634/2018 dall'Avv. Riccardo Schininà, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Ragusa

OPPOSTO

(proc.n. 2092/2018 R.G.)





e

Errore Gerlando, nato ad Agrigento il 16.06.1964 (C.F. RRRGLN64H16A089) – P.IVA 02163330844), rappresentato e difeso dall’Avv. Riccardo Schinà, giusta mandato in calce al D.I. n. 633/2018, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio

OPPOSTO

(proc.n. 2094/2018 R.G.)

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione il Comune di Vittoria - nell’ambito del procedimento n. 2092/2018 R.G. -, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 634/2018, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 15 marzo 2018 (proc. n. 498/18 r.g.), notificato in data 4 aprile 2018, su ricorso proposto dall’arch. Rizza Giovanni, con cui era stato intimato allo stesso "*di pagare in favore di Giovanni Rizza la somma di € 11.502,88 oltre agli interessi come richiesti e le spese relative alla presente procedura*", nonché presentava domanda riconvenzionale di condanna della controparte alla restituzione in proprio favore della somma di euro 7.821,07, per le motivazioni meglio espresse nel relativo atto costitutivo.



Si costituiva Rizza Giovanni, il quale in via preliminare chiedeva riunirsi il presente procedimento e quello portante il n. 2094/2018 R.G., promosso da Errore Girlando nei confronti sempre del Comune di Vittoria, in riferimento alla medesima vicenda processuale; nel merito chiedeva il rigetto della svolta opposizione perchè infondata e pretestuosa, con conseguente conferma del decreto impugnato, oltre al rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla controparte, in virtù delle argomentazioni di cui alla comparsa responsiva.

Il Comune di Vittoria proponeva analoga opposizione avverso il D.I. n. 633/2018, nell'ambito del giudizio n. 2094/2018 R.G., in cui gli era stato intimato il pagamento in favore di Errore Gerlando della somma di euro 11.182,44, oltre agli interessi e alle spese della procedura monitoria, sulla base di considerazioni identiche a quelle già espresse in riferimento al giudizio n. 2092/2018 R.G.

Contestava Errore Gerlando la proposta opposizione, sulla base delle argomentazioni già rappresentate dal Rizza relativamente all'altro procedimento.

Con ordinanza resa in data 15 novembre 2018 veniva disposta la riunione tra i procedimenti suindicati, stante l'evidente connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva tra di essi sussistente.

Ciò premesso, l'opposizione proposta dal Comune di Vittoria appare meritevole di accoglimento sotto il profilo dell'eccezione di improponibilità della svolta domanda monitoria, con conseguente revoca dei decreti ingiuntivi opposti, stante l'avvenuto deferimento della decisione sulla controversia in esame, afferente alla determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai due professionisti opposti incaricati, al collegio arbitrale, in virtù dell'art. 16 del disciplinare di incarico della Regione Siciliana del 02.12.1999 - rep. 3478.

Occorre preliminarmente precisare che lo stabilire se una controversia appartenga alla cognizione del giudice ordinario o sia deferibile agli arbitri - i quali, anche nell'arbitrato rituale, non svolgono comunque una forma



sostitutiva della giurisdizione ne' sono qualificabili come organi giurisdizionali dello Stato - costituisce una questione, non già di competenza in senso tecnico, ma di merito, in quanto direttamente inerente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria (cfr. Cass. Sez. Un. ord.n. 14223/2002).

In materia di arbitrato, l'eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri, pone una questione che attiene al merito, e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l'effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria. (cfr. Cass. Sez. 2, sent.n. 26696/2020).

Nella fattispecie concreta, appare infondata l'eccezione di parte opposta relativa alla pretesa natura di arbitrato irrituale di cui alla clausola contenuta nel citato disciplinare di incarico, evincendosi chiaramente dalla lettura dell'art.16 la natura di arbitrato rituale in riferimento alla clausola compromissoria ivi prevista, avendo le parti deferito ad un collegio arbitrale, composto da tre membri, di cui due scelti da ciascuna delle parti e uno nominato di comune accordo tra di esse, la soluzione di alcune delle controversie scaturenti dal relativo contratto, e quindi intervenendo gli arbitri in funzione sostitutiva dell'Autorità Giurisdizionale.

In tema di interpretazione di una clausola compromissoria, il carattere rituale ovvero irrituale dell'arbitrato in essa previsto va desunto con riguardo alla volontà delle parti ricostruita secondo le ordinarie regole di ermeneutica contrattuale, ricorrendo la fattispecie dell'arbitrato rituale quando sia stata demandata agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, integrandosi, per converso, l'ipotesi dell'arbitrato libero quando il collegio arbitrale sia stato investito della soluzione di determinate controversie in via negoziale, mediante un negozio di accertamento ovvero strumenti conciliativi o transattivi (Cass. Sez. 1, sent.n. 6248 del 23 giugno 1998).

Nella specie, dall'esame della clausola compromissoria inserita nel disciplinare di incarico in atti si evince trattarsi di arbitrato rituale, in difetto



di elementi da cui potersi inferire una volontà delle parti nel senso di addivenire ad un accertamento consensuale o soluzione transattiva della lite insorgenda sui compensi spettanti ai professionisti incaricati.

Eccessivamente generica e priva di riscontri documentali in atti appare l'ulteriore contestazione sollevata dalla parte opposta circa l'inosservanza del termine pretesamente perentorio per adire il collegio arbitrale, a far data dalla comunicazione del provvedimento amministrativo sulla determinazione dei compensi, non potendosi ritenere tale, a detta degli opposti, la comunicazione di rigetto della diffida al pagamento formulata dai professionisti medesimi, indicata come prot. 3933 del 06.11.2017, in difetto di produzione del documento invocato dalla parte interessata a fondamento della sollevata eccezione, con conseguente impossibilità da parte di questo Giudice di esaminare e valutare compiutamente la fondatezza o meno della suddetta questione.

Alla luce delle considerazioni suesprese l'opposizione in esame appare meritevole di accoglimento sotto il profilo dell'improponibilità della svolta domanda monitoria, essendo stata la relativa controversia devoluta ad un collegio arbitrale, come previsto dall'art. 16 del disciplinare d'incarico in atti, dal quale è rilevabile l'inequivoca manifestazione di volontà delle parti in tal senso, con conseguente revoca del decreto opposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.

Ogni altra questione deve intendersi assorbita dal tenore della presente decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa

nelle cause riunite nn. 2092/2018 e 2094/2018 R.G.





in accoglimento dell'opposizione proposta dal Comune di Vittoria

Revoca il D.I. n. 634/2018 (proc.n. 498/2018 R.G.) e il D.I. n. 633\2018 (proc.n. 497/2018 R.G.), emessi dal Tribunale di Ragusa in data 15.03.2018;

Condanna gli opposti, Rizza Giovanni e Errore Gerlando, in solido tra di essi, a rifondere le spese processuali sostenute dalla controparte, Comune di Vittoria, da liquidarsi in euro 3.200,00 a titolo di compensi professionali, ed euro 291,00 per spese vive, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

Così deciso, in Ragusa il 03 giugno 2023.

Il Giudice

Dott.sa Rosanna Scollo

Arbitrato in Italia

